


Berna, maggio 2022

Ordinanza sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (OMPT)

Rapporto esplicativo



Indice

1	Situazione iniziale	1
2	Punti essenziali	1
3	Commenti ai singoli articoli	2
3.1	Ordinanza sulle misure di polizia amministrativa dell'Ufficio federale di polizia e sul siste	ema
	d'informazione HOOGAN	2
	Art. 5 cpv. 1 lett. b	3
	Art. 7 cpv. 6, frase introduttiva, e 7	3
	Art. 9 cpv. 1 lett. a n. 1, b, d ed e, nonché cpv. 3, 4 lett. d, 5, 8 e 9	3
	Allegato	4
3.2	Ordinanza sulle attività informative	4
	Allegato 3	4
3.3	Ordinanza 2 sull'asilo	5
	Art. 24 cpv. 1 lett. b ^{bis} e d ^{bis}	5
3.4	Ordinanza SIMIC	5
	Art. 9 lett. b n. 1 e n	5
	Allegato 1	5
3.5	Ordinanza sui documenti d'identità	6
	Allegato 1	6
3.6	Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia	6
3.7	Ordinanza sulla protezione extraprocessuale dei testimoni	7
	Art. 2 cpv. 3	7
	Art. 5 cpv. 4	7
	Art. 5a	8
	Art. 5 <i>b</i>	8
	Art. 18	8
	Art. 19	8
	Art. 20	11
	Art. 21	. 12
	Art. 22	. 12
	Art. 23	. 12
	Art. 24 cpv. 1 lett. b e 2 lett. b	. 13
3.8	Ordinanza sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia	. 13
	Art. 1 lett. e	. 13
	Art. 3 cpv. 1 e 3, primo periodo	. 14
	Art. 3a	. 14

	Art. 4 cpv. 1 lett. b e h–j	15
	Art. 6 cpv. 2, frase introduttiva e lett. i e j	16
	Art. 8 cpv. 3 ^{bis}	17
3.9	Ordinanza JANUS	17
	Sostituzione di un'espressione.	17
	Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b e f–i, nonché cpv. 2	17
	Art. 8 cpv. 2 lett. a e 8	18
	Art. 11 cpv. 1 lett. k	18
	Art. 19 cpv. 1 lett. i e 2 lett. h	18
	Art. 29o–29w	19
	Allegato 2	20
3.10	Ordinanza RIPOL	20
	Art. 6 cpv. 1 lett. u	21
	Allegato 1	21
3.11	1 Ordinanza sulle dogane	21
	Art. 221f cpv. 2	21
3.12	2 Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni	22
3.	12.1. Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazi	oni
	Art. 11 cpv. 1 lett. d ^{bis}	
	Art. 12 cpv. 1 lett. f e 2 lett. c	
	Art. 28 cpv. 5	
	Art. 56 cpv. 1 lett. b e b ^{bis}	
	Titolo	
	Art. 68a	
	Art. 74a	
3.	12.2. Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postali	
	del traffico delle telecomunicazioni	
	Ingresso	
	Art. 1 Oggetto	
	Art. 5 cpv. 1 ^{bis}	
_	Allegato	
3.	12.3. Ordinanza sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e	
	traffico delle telecomunicazioni	
_	Art. 13 cpv. 1 lett. d ^{bis}	
3.	12.4. Ordinanza del DFGP sull'esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e	
	traffico delle telecomunicazioni	
	Art. 6	
	Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva	
	Art. 27a	
	Allegato 1	29
4	Ripercussioni	29
4.1	Ripercussioni per la Confederazione	29

4.2	Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni	30
4.3	Ripercussioni sull'economia, la società e l'ambiente	30
4.4	Altre ripercussioni	30
5	Aspetti giuridici	30
5.1	Costituzionalità	30
	Costituzionalità	

1 Situazione iniziale

La legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) è stata adottata dall'Assemblea federale il 25 settembre 2020. Il referendum indetto contro la legge è riuscito. Il progetto è stato approvato nella votazione popolare del 13 giugno 2021. Il presente rapporto esplicativo descrive le modifiche di ordinanza necessarie per attuare le modifiche di legge del progetto MPT. Con gli adeguamenti delle ordinanze s'intende inoltre colmare puntualmente alcune lacune in merito alle possibilità di scambiare informazioni nella lotta alla criminalità organizzata. Questo permette anche di dar seguito a una parte delle richieste presentate dal postulato 20.3809 Guggisberg. È previsto che le modifiche di ordinanza entrino in vigore nella prima metà del 2022 insieme alle leggi adeguate nell'ambito della MPT. Tre disposizioni della MPT che non necessitano di concretizzazione a livello di ordinanza, sono già entrare in vigore il 1° ottobre 2021 (art. 1a, 2a e 3a LUC). Il 1° gennaio 2022 sono inoltre entrate in vigore le disposizioni della MPT concernenti il controllo dei precedenti penali del personale aeronautico (in particolare il personale delle imprese di trasporto aereo e degli esercenti degli aeroporti), contemporaneamente con le prescrizioni dell'UE applicabili anche in Svizzera. Nemmeno queste disposizioni avevano bisogno di essere concretizzate a livello di ordinanza (art. 108b, 108c, 108d e 108e LNA nonché art. 365 cpv. 2 lett. v e 367 cpv. 2 lett. n e cpv. 4 CP). Da un sondaggio svolto presso i governi cantonali nel primo trimestre 2020 è emerso che diversi Cantoni dovranno procedere, per poter attuare la MPT, alla creazione di nuove basi giuridiche o all'introduzione di una gestione della minaccia. Per questo motivo la maggior parte dei Cantoni ha chiesto che i restanti articoli della MPT non entrino in vigore prima del 1° gennaio 2022. Occorre inoltre considerare che dovranno essere creati nuovi collegamenti ai sistemi d'informazione di polizia della Confederazione. Infine, la procedura di consultazione relativa al presente progetto ha potuto essere aperta soltanto in seguito alla votazione popolare sulla MPT.

2 Punti essenziali

La MPT si prefigge innanzitutto di introdurre nuove misure preventive di polizia (art. 23*k*–23*q* nLMSI) per colmare importanti lacune nella lotta al terrorismo. Le misure potranno essere pronunciate da fedpol su richiesta dei Cantoni o del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). fedpol non sarà legittimato a pronunciare misure in modo autonomo e quindi senza previa richiesta. Le decisioni di fedpol concernenti le misure di cui alle sezioni 5 e 5*a* LMSI e le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi di cui all'articolo 23*p* nLMSI possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 24*g* nLMSI). Verrà inoltre conferita a fedpol la possibilità di condurre indagini in incognito al fine di individuare reti criminali su Internet (art. 3*a* LUC). In futuro, fedpol potrà quindi segnalare nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) potenziali terroristi ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo

mirato (art. 3*b* nLUC). Infine verrà introdotto un ulteriore motivo per la carcerazione preliminare (art. 75 nLStrl) e la carcerazione in vista di rinvio coatto (art. 76 nLStrl) di stranieri che vengono espulsi dalla Svizzera, ovvero la minaccia per la sicurezza interna o esterna del Paese.

Nel quadro della MPT sono modificate le 13 leggi federali seguenti:

- legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);
- legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl);
- legge sull'asilo (LAsi);
- legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA);
- legge federale sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d'identità,
 LDI);
- Codice penale svizzero (CP);
- legge federale sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes);
- legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC);
- legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP);
- legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Legge sulla coercizione, LCoe);
- legge federale sulla navigazione aerea (LNA);
- legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale, LCaGi);
- legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT).

Le modifiche di legge richiedono l'adeguamento di diverse ordinanze. Gran parte delle modifiche da apportare sono di carattere formale e concernono la concretizzazione dei nuovi diritti d'accesso. Nella MPT vengono infatti attribuiti diritti d'accesso al sistema centrale d'informazione sulla migrazione (SIMIC), al sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale (JANUS), al sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) e al sistema d'informazione per documenti d'identità (ISA) che occorre ora concretizzare nelle pertinenti ordinanze.

3 Commenti ai singoli articoli

3.1 Ordinanza sulle misure di polizia amministrativa dell'Ufficio federale di polizia e sul sistema d'informazione HOOGAN

Le modifiche da apportare all'ordinanza sulle misure di polizia amministrativa dell'Ufficio federale di polizia e sul sistema d'informazione HOOGAN (OMPAH) sono di carattere formale.

Art. 5 cpv. 1 lett. b

Nell'articolo 5 capoverso 1 lettera b «Amministrazione delle dogane» è sostituito con «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)». L'articolo 24a capoverso 7 nLMSI, modificato dalla MPT, funge da base per la disposizione di ordinanza e rimanda ora all'AFD ovvero all'UDSC (nuova denominazione dell'AFD valida dal 1° gennaio 2022). Questa modifica non pone problemi visto che nell'ordinanza vigente figura già l'Amministrazione delle dogane.

Art. 7 cpv. 6, frase introduttiva, e 7

La frase introduttiva dell'articolo 7 capoverso 6 va adeguata in base all'articolo 24c capoverso 1 lettera a nLMSI modificata dalla MPT che prevede la possibilità di pronunciare un divieto, per un periodo determinato, di lasciare la Svizzera se la persona in questione è oggetto di un divieto di accedere a un'area determinata o dell'obbligo di presentarsi. Nella disposizione va quindi indicato, oltre al divieto di accedere a un'area determinata, anche l'obbligo di presentarsi che può giustificare un divieto limitato di lasciare la Svizzera, se sono adempiute le ulteriori condizioni stabilite dall'articolo 24c nLMSI.

All'articolo 7 capoverso 7 viene inserito l'«UDSC» per gli stessi ragionamenti di cui sopra relativi all'articolo 5 capoverso 1 lettera b. Secondo il vigente articolo 7 capoverso 7 un divieto limitato di lasciare la Svizzera è comunicato unicamente alle autorità di confine, doganali e di polizia estere interessate. Quale novità, ora vengono menzionate anche l'UDSC e le autorità di polizia dei Cantoni. Infatti, sarebbe deplorevole se tali informazioni fossero accessibili alle autorità doganali e di polizia estere, ma non all'UDSC e alle autorità di polizia cantonali.

Art. 9 cpv. 1 lett. a n. 1, b, d ed e, nonché cpv. 3, 4 lett. d, 5, 8 e 9

Nell'articolo 9 capoverso 1 lettera a numero 1, capoversi 3 e 9 l'espressione «sezione Tifoseria violenta», ormai desueta, è sostituita con «settore Tifoseria violenta».

Nell'articolo 9 capoversi 1 lettera d, 3 lettera b e 4 lettera d i collaboratori dell'UDSC impiegati per i controlli delle persone vanno menzionati come beneficiari dell'accesso a HOOGAN. Secondo il vigente articolo 9 capoverso 1 lettera d sono i servizi del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) dell'UDSC ad avere accesso a HOOGAN al fine di applicare i divieti limitati di lasciare la Svizzera e i divieti di entrata. Il diritto vigente attribuisce l'accesso integrale ai collaboratori delle autorità di polizia dei Cantoni e del Cgcf responsabili di prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive (art. 9 cpv. 3 lett. c), mentre il Cgcf dispone dell'accesso limitato (art. 9 cpv. 4 lett. d). In quanto formazione armata e in uniforme, il Cgcf è in primo luogo responsabile dei controlli delle persone (art. 91 cpv. 2 LD). La nuova formulazione si rifà al tenore inviato in consultazione nell'ambito della revisione della legge sulle dogane. Per motivi di coerenza e di uniformità dell'ordinamento giuridico, occorre pertanto utilizzare questa formulazione in modo sistematico. Ai collaboratori delle autorità di polizia dei Comuni va attribuito l'accesso integrale ai sensi dell'articolo 9

capoverso 3 lettera b. Questa richiesta è stata avanzata da diversi partecipanti alla procedura di consultazione (AR, ZH, CDDGP, UCS, SCPCS). Le polizie municipali, come quelle della città di Zurigo e di Winterthur, attualmente hanno già accesso a HOOGAN. La prassi vigente è incontestata e va quindi considerata anche nella disposizione in questione. Un disciplinamento chiaro permette quindi alle polizie municipali di mantenere l'accesso a HOOGAN. Nell'articolo 9 capoverso 5 «Cgcf» è sostituito con «UDSC». Quest'adeguamento è giustificato dal fatto che la restrizione dell'accesso viene già precisata con la modifica al capoverso 4 e che occorre quindi soltanto definire l'interfaccia tramite la quale accedere a HOOGAN.

Occorre abrogare l'articolo 9 capoverso 1 lettera e e capoverso 3 lettera b. Il diritto vigente conferisce al Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta (Servizio centrale) il diritto di accedere alle informazioni concernenti gli atti violenti in occasione di manifestazioni sportive. Visto che il Servizio centrale non esiste più, va stralciato anche il suo accesso online al sistema d'informazione. Il vigente articolo 9 capoverso 3 lettera b va sostituito con la disposizione summenzionata che concede l'accesso integrale ai collaboratori delle autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni responsabili di prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive nonché ai collaboratori dell'UDSC impiegati per il controllo delle persone.

Allegato

Nell'allegato va stralciato il Servizio centrale che non esiste più. Si rimanda al commento all'articolo 9 capoverso 1 lettera e e capoverso 3 lettera b. Occorre inoltre sostituire l'espressione «sezione Tifoseria violenta» con «settore Tifoseria violenta» come nell'articolo 9 capoverso 1 lettera a numero 1 e capoversi 3 e 9.

3.2 Ordinanza sulle attività informative

Il SIC è autorizzato, al pari dei Cantoni e delle autorità comunali, a chiedere a fedpol di pronunciare misure preventive di polizia secondo gli articoli 23*k*–23*q* nLMSI (art. 23*i* nLMSI). A tal fine, il SIC deve disporre della possibilità giuridica di trasmettere a fedpol dati personali di rilievo.

Allegato 3

L'allegato 3 dell'ordinanza sulle attività informative (OAIn) va integrato con il numero 9.3.13 che rimanda alla LMSI. L'OAIn vigente prevede già la possibilità per il SIC di comunicare dati personali a fedpol per gli scopi elencati al numero 9.3 dell'allegato 3 (art. 32 cpv. 1 in combinato disposto con allegato 3). Il numero 9.3 finora non rimanda tuttavia alla LMSI che menziona le misure della MPT. Affinché il SIC possa avvalersi dei diritti conferitigli dalla MPT, è necessario completare di conseguenza l'allegato 3. Alla stregua del numero 9.3.1 in relazione alla LUC, il numero 9.3.13 fa riferimento alla LMSI. Naturalmente possono essere trasmessi a fedpol soltanto i dati personali che servono ad adempiere i compiti conferitigli dalla LMSI, ovvero i dati necessari per trattare le richieste di misure preventive di polizia di cui agli articoli 23*k*–23*q* nLMSI.

3.3 Ordinanza 2 sull'asilo

La Confederazione versa ai Cantoni un indennizzo forfettario per le spese derivanti dall'esecuzione della legge sull'asilo (art. 88 cpv. 1 LAsi). La MPT estende il campo d'applicazione di quest'obbligo d'indennizzo ai rifugiati e agli apolidi contro i quali è stata pronunciata, con decisione passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 68 LStrl (art. 88 cpv. 3 nLAsi, art. 87 cpv. 1 lett. d nLStrl). Occorre ora adeguare le pertinenti disposizioni a livello di ordinanza.

Art. 24 cpv. 1 lett. bbis e dbis

L'articolo 24 capoverso 1 lettere b^{bis} e d^{bis} va completato con un rinvio all'articolo 68 LStrl.

3.4 Ordinanza SIMIC

La MPT consente a fedpol e al SIC di accedere mediante procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri allo scopo di esaminare misure di respingimento e di allontanamento ai sensi della LStrI (art. 9 cpv. 1 lett. I n. 3 e lett. p nLSISA). Occorre quindi adeguare di conseguenza la presente ordinanza. Il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) serve al trattamento dei dati personali del settore degli stranieri e dell'asilo.

Art. 9 lett. b n. 1 e n

L'articolo 9 lettera b numero 1 autorizza la divisione Diritto e misure di fedpol ad accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri allo scopo di esaminare misure di respingimento e di allontanamento ai sensi della LStrl. Questa integrazione non comporta nuovi accessi ai dati in SIMIC. L'espressione «Servizio giuridico» è sostituita con «divisione Diritto e misure» in seguito alla nuova denominazione dell'unità. Un'aggiunta è apportata anche all'articolo 9 lettera n che conferisce al SIC il diritto di accedere a SIMIC con procedura di richiamo allo scopo di esaminare misure di respingimento e di allontanamento ai sensi della LStrl (n. 3).

Allegato 1

L'allegato 1 che elenca in modo esaustivo i dati contenuti in SIMIC e determina le autorizzazioni per la consultazione e il trattamento dei dati (art. 4 cpv. 3), va modificato sostituendo «Servizio giuridico» con la nuova denominazione «divisione Diritto e misure». L'espressione «Amministrazione federale delle dogane, compresi l'Ufficio centrale antifrode doganale e l'Assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale» va sostituita con «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini» (nuova denominazione dell'AFD valida dal 1° gennaio 2022) che comprende anche gli altri servizi indicati. Non sono attribuiti nuovi accessi ai dati di SIMIC.

3.5 Ordinanza sui documenti d'identità

Per adempiere i propri compiti, il SIC deve poter verificare quanto prima l'identità di una persona, quando è in possesso di indizi fondati secondo cui quest'ultima rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna oppure quando la verifica serve a uno degli scopi di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettere a—d LAIn. Per questo motivo la MPT conferisce al SIC il diritto di accedere al sistema d'informazione per documenti d'identità (ISA; messaggio MPT, FF 2019 3935, in particolare 3998). La consultazione mediante procedura di richiamo prevede l'inserimento da parte del SIC del numero del documento d'identità di una persona tramite l'interfaccia di RIPOL. Il SIC deve pertanto essere a conoscenza del numero del documento della persona in questione. La consultazione dei dati è limitata espressamente alla «verifica dell'identità» (art. 12 cpv. 2 lett. g nLDI), come previsto dal diritto vigente per l'UDSC, per i servizi di polizia designati dalla Confederazione e dai Cantoni nonché per il servizio di polizia della Confederazione designato competente per le richieste di verifica dell'identità provenienti dall'estero (art. 12 cpv. 2 lett. c, d ed f LDI).

Allegato 1

Nell'allegato 1 deve figurare anche il SIC. Tale integrazione deriva dall'adeguamento summenzionato della LDI. L'articolo 30 capoverso 1 dell'ordinanza rimanda all'allegato 1 nel quale sono indicate le autorità che dispongono del diritto di elaborare o consultare i dati registrati in ISA. Il SIC è autorizzato a consultare i dati registrati in ISA, ma non a elaborarli. Può procedere alla consultazione mediante l'interfaccia di RIPOL, come nel caso degli altri servizi summenzionati, quando è a conoscenza del numero del documento d'identità della persona in questione. Se invece dovesse disporre unicamente del nome della persona, il SIC sarà tenuto a presentare a fedpol una domanda d'assistenza amministrativa.

3.6 Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia

L'articolo 11a capoverso 3 autorizza fedpol a stipulare autonomamente con le autorità di perseguimento penale cantonali convenzioni di natura operativa, tecnica e amministrativa necessarie all'adempimento dei suoi compiti legali. Questo adeguamento scaturisce da una modifica della LUC concernente la collaborazione tra Confederazione e Cantoni nel settore della sicurezza. Nel contesto attuale, la lotta contro le forme di criminalità complesse e transfrontaliere necessita di un ampio coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni. La MPT crea all'articolo 1 nLUC la base legale, affinché la Confederazione e i Cantoni possano gestire strutture comuni e cooperare al loro interno. La conclusione di simili convenzioni di collaborazione compete al Consiglio federale (art. 1 cpv. 4 nLUC). Nel messaggio del Consiglio federale concernente la MPT era già stato precisato che nel diritto di esecuzione la competenza di concludere simili convenzioni sarebbe stata attribuita a fedpol (messaggio MPT, FF 2019 3935, in particolare 4003).

3.7 Ordinanza sulla protezione extraprocessuale dei testimoni

È compito dello Stato proteggere una persona che collabora in un procedimento penale assicurando così la sua disponibilità e la sua capacità di deporre. La protezione dei testimoni è un elemento essenziale della lotta contro le forme gravi della criminalità, il terrorismo e le organizzazioni criminali. Essa è parte integrante delle norme internazionali in materia di lotta alla criminalità. In seguito all'adesione della Svizzera alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, nel 2013 è stato istituito in seno a fedpol il Servizio nazionale di protezione dei testimoni. Il Consiglio federale è stato incaricato, nell'ambito della MPT, di concordare con i Cantoni una nuova ripartizione delle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni (art. 34 cpv. 3 nLPTes). Nell'ordinanza sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (OPTes) va definita una nuova regolamentazione in materia di assunzione dei costi. Inoltre occorre apportare modifiche puntuali alle disposizioni che si sono rivelate poco applicabili. Sin dalla sua entrata in vigore nel 2013, l'OPTes non è mai stata oggetto di revisione.

Art. 2 cpv. 3

Secondo il vigente *articolo 2 capoverso 3* la richiesta di attuazione di un programma di protezione dei testimoni deve essere corredata della documentazione necessaria per il suo esame, segnatamente dell'estratto del registro esecuzioni e fallimenti della persona da proteggere. Con la presente modifica, l'autorità richiedente dovrà presentare soltanto i documenti che il Servizio di protezione dei testimoni non può procurarsi in altro modo, in particolare gli atti procedurali utili a valutare la minaccia cui è esposta la persona in questione (p. es. verbali d'interrogatorio, documenti sulle misure di protezione già adottate). Nella disposizione non occorre pertanto indicare a titolo esemplificativo l'estratto del registro esecuzioni e fallimenti, visto che il Servizio di protezione dei testimoni può procurarselo autonomamente, laddove necessario. Il presente adeguamento riduce quindi gli oneri amministrativi per le autorità richiedenti.

Art. 5 cpv. 4

La «Sezione 3: Fine del programma di protezione dei testimoni» necessita di un adeguamento visto che non distingue tra la fine del programma su richiesta della persona da proteggere e la fine del programma su richiesta del Servizio di protezione dei testimoni. Il contenuto normativo dell'articolo 5 vigente si riferisce alla fine del programma su richiesta della persona da proteggere (cpv. 1). Le possibilità indicate all'articolo 11 LPTes per porre fine al programma di protezione dei testimoni comprendono tuttavia anche la fine su proposta del Servizio di protezione dei testimoni, per esempio se la persona da proteggere viola gli obblighi concordati (cpv. 1 lett. b). L'OPTes, invece, non contempla simili concretizzazioni per porre fine su richiesta del Servizio di protezione dei testimoni. La presente modifica intende colmare questa lacuna. In concreto, l'articolo 5 disciplinerà la fine del programma di protezione dei testimoni su richiesta della persona da proteggere,

mentre il nuovo *articolo 5a* sarà dedicato alla fine su richiesta del Servizio di protezione dei testimoni (cfr. qui di seguito).

Con la modifica dell'articolo 5 capoverso 4 la fine del programma su richiesta della persona da proteggere non dipenderà più dalla «richiesta del Servizio di protezione dei testimoni». Il direttore di fedpol deve in ogni caso poter porre fine al programma di protezione dei testimoni, se la persona da proteggere lo chiede espressamente (art. 11 cpv. 3 LPTes). Non risulta chiaro perché nella prassi dovrebbe essere necessaria una richiesta esplicita da parte del Servizio di protezione dei testimoni. Sul piano interno, quest'ultimo può comunque attivarsi e portare casi concreti all'attenzione del direttore di fedpol.

Art. 5a

L'articolo 5a disciplina la fine del programma su richiesta del Servizio di protezione dei testimoni. Stabilisce le condizioni secondo le quali il direttore di fedpol può porre fine al programma di protezione su richiesta del Servizio di protezione dei testimoni (cpv. 1) e quali servizi occorre previamente coinvolgere (cpv. 2). Il contenuto normativo corrisponde sostanzialmente al tenore dell'articolo 11 capoversi 1 e 2 LPTes; per motivi di trasparenza, va tuttavia integrato anche a livello di ordinanza. Da un punto di vista materiale la norma vigente non subisce modifiche. Restano invariati in particolare il diritto processuale applicabile e i vigenti meccanismi di tutela giurisdizionale.

Art. 5*b*

L'articolo 5b precisa che la fine del programma di protezione dei testimoni ai sensi degli articoli 5 e 5a deve essere notificata mediante decisione. La comunicazione va eseguita tenendo conto delle prescrizioni di cui agli articoli 34 e seguenti della legge federale sulla procedura amministrativa (PA). La notifica deve avvenire in presenza della persona interessata. Qualora ciò non fosse possibile, per esempio perché la persona in questione è irreperibile, il Servizio di protezione dei testimoni cerca di assicurare in altro modo che la persona interessata prenda conoscenza della fine del programma, per esempio tramite il suo patrocinatore.

Art. 18

L'articolo 18 può essere abrogato. Nell'ambito della MPT è stato abrogato l'articolo 34 capoverso 2 LPTes che prevedeva la suddivisione delle spese di gestione in parti uguali tra la Confederazione e i Cantoni. Visto che il medesimo disciplinamento si trova nell'articolo 18 capoverso 1 OPTes, quest'ultimo va abrogato. Anche il capoverso 2 può essere abrogato, il suo contenuto normativo è trasferito nell'articolo 19 capoverso 2 (cfr. qui di seguito).

Art. 19


L'articolo 19 capoverso 1 stabilisce che il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) concorda con la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) la ripartizione delle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni. Questa modifica scaturisce dall'adeguamento dell'articolo 34 capoverso 3 nLPTes, eseguito nell'ambito della MPT, che legittima il Consiglio federale a concordare con i Cantoni la ripartizione delle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni. La chiave di ripartizione non può quindi essere sancita direttamente nell'ordinanza, ma deve invece essere oggetto di una convenzione. Il disciplinamento vigente che prevede la suddivisione di queste spese in parti uguali, si è rivelato troppo rigido ed è stato motivo di forti critiche da parte dei Cantoni. Il Servizio di protezione dei testimoni è subordinato a fedpol. Pare quindi opportuno conferire al DFGP l'incarico di elaborare una convenzione sulla ripartizione tra Confederazione e Cantoni delle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni.

In concreto viene proposto che la Confederazione assuma l'integrità delle spese di gestione e che ciò venga disciplinato all'interno di una convenzione tra il DFGP e la CDDGP. L'ente pubblico richiedente sarà tenuto, come finora, a coprire i costi relativi al singolo caso. Questa regola s'impone in particolare perché l'esercizio del Servizio di protezione dei testimoni costituisce un obbligo di diritto internazionale. Nell'ambito della ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, la Svizzera si è impegnata a creare un Servizio nazionale di protezione dei testimoni. Si tratta di una prestazione di base che la Confederazione è tenuta a fornire. fedpol deve garantire, entro un determinato limite, la gestione del Servizio di protezione dei testimoni come prestazione di mantenimento senza tuttavia poter determinare i casi in entrata e quindi nemmeno l'onere lavorativo. Se la Confederazione assume l'integralità delle spese di gestione, quando i Cantoni hanno meno bisogno le risorse del Servizio di protezione dei testimoni possono essere impiegate per i casi del Ministero pubblico della Confederazione e/o dei tribunali penali internazionali. Il principio di causalità viene disatteso, se i Cantoni sono tenuti a partecipare a una ripartizione fissa delle spese di gestione, a prescindere dal numero reale di casi. Il disciplinamento proposto è giustificato anche perché, nell'ambito della protezione dei testimoni, la Confederazione non può esporre ai Cantoni le sue spese con la solita trasparenza. Da anni i Cantoni criticano la mancanza di trasparenza da parte del Servizio di protezione dei testimoni. Si tratta di una critica fondata visto che i Cantoni contribuiscono alla gestione del Servizio senza tuttavia sapere cosa succede realmente con il denaro versato. Per motivi di sicurezza non è possibile rendere pubblici i dettagli dell'attività del Servizio di protezione dei testimoni, motivo per cui è opportuno che la Confederazione si faccia carico di tutte le spese di gestione. L'assunzione delle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni da parte della Confederazione è giustificata anche perché la maggior parte dei procedimenti cantonali non entrano in linea di conto per un programma di protezione dei testimoni. Sono infatti in primo luogo i reati che rientrano nella sfera di competenza della Confederazione ad adempiere i requisiti della LPTes, come i crimini compiuti da organizzazioni criminali o terroristiche (mafie, IS, Al-Qaïda ecc.). Il Servizio di protezione dei testimoni collabora inoltre con l'estero e con i tribunali penali internazionali e tali prestazioni non vanno direttamente a beneficio dei Cantoni. Considerata la complessità delle misure di protezione dei testimoni è necessario che le conoscenze specifiche

siano centralizzate presso il Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione. Solo così il Servizio può lavorare in modo professionale. Sulla base delle decisioni unanimi dell'assemblea tenutasi nell'autunno 2019, anche la CDDGP è favorevole al fatto che, con l'entrata in vigore della MPT, i Cantoni non debbano più contribuire alle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni, visto che tra il 2013 e il 2018 sono stati trattati soltanto sei casi cantonali di protezione dei testimoni. Nel 2019 era pendente un solo caso cantonale.

L'articolo 19 capoverso 2 disciplina le conseguenze di un mancato accordo tra le parti della Convenzione. L'articolo 7 della Convenzione tra la Confederazione e la CDDGP prevede che la Convenzione può essere denunciata da ciascuna Parte per la fine di un anno civile con un preavviso di un anno. Per un simile caso occorre creare una disposizione di carattere generale che disciplini l'assunzione delle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni. Se a causa di controversie non fosse possibile raggiungere un accordo, si applicherà la regola vigente della ripartizione a metà delle spese di gestione. Tale regola si ispira all'articolo 18 capoverso 2 dell'ordinanza vigente, una scelta questa giudicata opportuna, e prevede che sia l'Ufficio federale di statistica a fornire le informazioni necessarie sulla base dei dati dell'anno precedente. Giova ricordare che la Confederazione intende farsi carico dell'integralità delle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni e che l'articolo 19 capoverso 2 va inteso come mera disposizione di carattere generale. La critica mossa da singoli partecipanti alla procedura di consultazione è quindi ingiustificata; il fatto di creare un collegamento con la formulazione vigente pare invece opportuno e rilevante e serve a garantire la certezza del diritto. In considerazione dell'articolo 34 capoverso 3 nLPTes conviene disciplinare le precisazioni direttamente nella Convenzione e non a livello di ordinanza. L'articolo 5 della Convenzione specifica che eventuali divergenze in merito alle spese vanno risolte di comune accordo tramite negoziati.

L'articolo 19 capoverso 3 elenca le singole voci delle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni. Il tenore è invariato rispetto a quello dell'articolo 19 vigente ed è stato inserito come nuovo capoverso 3. Non sono interessate dalla proposta di ripartizione delle spese, le spese di sostentamento della persona da proteggere e le spese correnti per le misure di protezione dei testimoni nel quadro di programmi di protezione dei testimoni. Le spese di sostentamento continuano ad andare a carico dell'ente richiedente a livello di Confederazione o di Cantone (art. 34 cpv. 1 LPTes in combinato disposto con art. 17 cpv. 1 OPTes). I Cantoni continuano inoltre ad assumere le spese per i loro casi di protezione dei testimoni.



Art. 20

Occorre modificare l'articolo 20 capoverso 1 affinché siano le «autorità cantonali» a beneficiare delle prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata. Secondo il tenore vigente del capoverso, le prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata sono prestazioni fornite dal Servizio di protezione dei testimoni alle autorità nazionali di polizia, la cui entità, durata, natura o complessità superano ampiamente le prestazioni ordinarie fornite dal Servizio di protezione dei testimoni alla polizia nel quadro dell'assistenza amministrativa generale. Visto che secondo l'articolo 35 LPTes sono i Cantoni a indennizzare alla Confederazione le prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata fornite in virtù dell'articolo 23 capoverso 1 lettera e LPTes, restringere il campo d'applicazione alle «autorità nazionali di polizia» è troppo riduttivo.

L'articolo 20 capoverso 2 deve essere adeguato. L'esperienza mostra che nella prassi la vigente regolamentazione in materia di indennizzo comporta un onere amministrativo sproporzionato per il Servizio di protezione dei testimoni. Occorre pertanto trovare una soluzione più semplice e di facile attuazione per la fatturazione. È quindi opportuno riformulare la frase introduttiva come disposizione potestativa così da mettere in chiaro che in tale contesto il Servizio di protezione dei testimoni dispone di un certo margine di manovra. Se per esempio il Servizio dovesse sempre fatturare la consulenza e il sostegno ai Cantoni (cfr. lett. a), andrebbero fatturate quasi tutte le attività del Servizio di protezione dei testimoni. Un obbligo d'indennizzo di tale portata è in contrasto con il capoverso 1 secondo cui vanno indennizzate soltanto le prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata la cui entità, durata, natura o complessità superano ampiamente le prestazioni ordinarie. Contrariamente al vigente capoverso 2, l'espressione «in particolare» nella frase introduttiva del nuovo capoverso 2 precisa che l'elenco non è esaustivo. Nella prassi, il Servizio di protezione dei testimoni non attua mai in modo esaustivo le misure di protezione, bensì sempre in collaborazione con l'autorità richiedente. La lettera a non è praticabile e può quindi

essere stralciata. Lo stesso vale per la lettera c vigente secondo cui la messa a disposizione di apparecchiature e di infrastruttura da parte del Servizio di protezione dei testimoni è soggetta a indennizzo. Tale messa a disposizione fa parte dell'assistenza amministrativa in materia di polizia che è in genere prestata gratuitamente (cfr. art. 5 della Convenzione quadro tra il DFGP e la CDDGP, sottoscritta il 14 e il 15 novembre 2013, sulla collaborazione di polizia tra la Polizia giudiziaria federale e i corpi di polizia cantonali e comunali). La lettera c può pertanto essere abrogata. Ciò è stato approvato anche in sede di procedura di consultazione (AR). Le vigenti lettere b e d diventano quindi le nuove lettere a e b.

Art. 21

L'articolo 21 capoverso 1 primo periodo va stralciato. Le prestazioni del Servizio di protezione dei testimoni ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a e b sono indennizzate nella misura in cui i costi superano i 1000 franchi per caso. Questa disposizione ha di fatto comportato una disparità di trattamento dei Cantoni, in quanto i Cantoni distanti da Berna si vedevano confrontati con costi superiori ai 1000 franchi per caso già per il semplice spostamento degli agenti del Servizio di protezione dei testimoni, mentre i Cantoni più vicini non rischiavano di dover far fronte a costi così elevati. Lo stralcio non concerne il resto del capoverso secondo cui le prestazioni del Servizio di protezione dei testimoni ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera a sono indennizzate in base a una tariffa di 150 franchi per persona e per ora, per un importo massimo di 1000 franchi per giorno e per persona.

Il vigente *articolo 21 capoverso 2* va stralciato. L'uso di apparecchiature speciali e di infrastruttura rientra nell'assistenza amministrativa in materia di polizia ed è in genere gratuita (cfr. art. 5 della Convenzione quadro tra il DFGP e la CDDGP, sottoscritta il 14 e il 15 novembre 2013, sulla collaborazione di polizia tra la Polizia giudiziaria federale e i corpi di polizia cantonali e comunali). Il vigente capoverso 3 diventa quindi il nuovo capoverso 2 che disciplina l'indennizzo delle prestazioni di terzi ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera b.

Art. 22

L'articolo 22 rimanda al nuovo articolo 20 capoverso 2 lettera b.

Art. 23

L'articolo 23 va completato in modo che le prestazioni di consulenza e di sostegno indennizzate dai Cantoni vadano detratte dalle spese di gestione dovute dal Cantone in questione. Con la precisazione delle spese di gestione «dovute», si evidenzia che i Cantoni devono partecipare alle spese di gestione solo se la Confederazione e i Cantoni non riescono ad accordarsi sulla ripartizione delle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni (nuovo art. 19 cpv. 2 OPTes). Come illustrato nel commento all'articolo 19, il Consiglio federale propone di sancire nella Convenzione un'assunzione integrale delle spese di gestione da parte della Confederazione.

Art. 24 cpv. 1 lett. b e 2 lett. b

L'articolo 24 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 lettera b va modificato precisando che fedpol rilascia una fattura o un conteggio per le spese di gestione «dovute». Si rimanda al commento all'articolo 23.

3.8 Ordinanza sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia

La LUC ha subito importanti modifiche nell'ambito della MPT. Per contrastare le forme di criminalità complesse e transfrontaliere come il terrorismo, nell'attuale contesto caratterizzato da Internet e dalle reti sociali occorrono sia nuove strutture e forme di collaborazione, sia un ampio coordinamento tra Confederazione e Cantoni. Le modifiche della LUC richiedono un adeguamento dell'ordinanza sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia.

La lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e ad altre forme di criminalità transnazionale è un compito che la Confederazione e i Cantoni sono chiamati ad affrontare insieme. La strategia di lotta alla criminalità 2020-2023 del DFGP definisce la lotta al terrorismo, alla criminalità e ad altre forme di criminalità transnazionale come obiettivo centrale della politica di sicurezza. La strategia è armonizzata con quella del Ministero pubblico della Confederazione, per conto del quale fedpol indaga nei settori di competenza federale. La strategia è inoltre consolidata anche con la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera e con i partner federali.

Art. 1 lett. e

C

L'articolo 1 lettera e va adeguato alle nozioni in uso. Secondo tale disposizione, la Polizia giudiziaria federale (PGF) funge da ufficio centrale per la lotta contro la tratta delle bianche. La norma fa riferimento all'articolo 1 dell'Accordo internazionale inteso a garantire una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche, concluso nel 1904. L'espressione «tratta delle bianche» è ormai desueta¹. Il compito della PGF non si limita più soltanto a contrastare la tratta delle bianche, ma si riferisce in generale alla lotta alla tratta di esseri umani. L'espressione «tratta delle bianche» va quindi sostituita con «tratta di esseri umani». Occorre inoltre rimandare all'articolo 5 paragrafo 1 della Convenzione del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani che obbliga le Parti ad adottare misure per stabilire o rafforzare il coordinamento a livello nazionale tra i vari organi responsabili della prevenzione e della lotta

¹ La Svizzera ha ratificato il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia e il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini. Nell'ambito del processo di ratifica l'articolo 182 CP sulla tratta di esseri umani è stato rielaborato e adeguato alla definizione internazionale di tratta di esseri umani.

contro la tratta di esseri umani. In qualità di ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata e attiva a livello internazionale, la PGF svolge compiti di coordinamento soprattutto nell'ambito delle indagini intercantonali (art. 2*a* lett. b nLUC).

Art. 3 cpv. 1 e 3, primo periodo

L'articolo 3 capoverso 1 necessita di un adeguamento di natura redazionale. Gli articoli 1 e 2 LUC che disciplinano i compiti degli uffici centrali, sono stati spostati nell'ambito della MPT diventando i nuovi articoli 2 e 2a. L'articolo 2a sui compiti da assolvere contiene inoltre una nuova lettera f destinata alla conduzione di indagini di polizia giudiziaria prima dell'apertura di un procedimento penale. La presente disposizione va quindi modificata in modo da rimandare al nuovo articolo 2a nLUC e, all'interno del medesimo, anche alla lettera f. Visto che le indagini di polizia giudiziaria prima dell'apertura di un procedimento penale vanno oltre i compiti di informazione e coordinamento, l'espressione «compiti d'informazione e coordinamento» va sostituita con la nozione più generica di «compiti». «Ufficio federale di polizia» va inoltre sostituito con «fedpol».

L'articolo 3 capoverso 3 primo periodo deve rimandare al nuovo articolo 2a nLUC, poiché nel quadro della MPT gli articoli 1 e 2 LUC sono stati spostati diventando i nuovi articoli 2 e 2a. L'indicazione della divisione va inoltre sostituita dall'espressione «Polizia giudiziaria federale». L'indicazione, all'interno di un'ordinanza del Consiglio federale, di una divisione di un ufficio federale è in effetti una questione delicata sotto il profilo del diritto organizzativo.

Art. 3a

L'articolo 23n nLMSI crea la possibilità di pronunciare un divieto di lasciare il Paese nei confronti di potenziali terroristi. Se la persona interessata possiede la cittadinanza svizzera, fedpol le rilascia un attestato sostitutivo di cittadinanza e di identità per la durata del divieto di lasciare il Paese. Se si tratta di un cittadino straniero, fedpol può rilasciargli soltanto un attestato sostitutivo di identità. Il rilascio dell'attestato sostitutivo è gratuito. I requisiti posti all'attestato sostitutivo di cui all'articolo 23n capoverso 8 nLMSI vanno disciplinati nell'ordinanza sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia. L'attestato sostitutivo non è un documento d'identità ai sensi della legge sui documenti d'identità, tuttavia espleta un effetto simile a un documento d'identità. L'attestato sostitutivo serve a comprovare la propria identità, in particolare nelle relazioni giuridiche con le autorità e altri terzi. Sull'attestato occorre annotare che la persona non è autorizzata a lasciare la Svizzera, come risulta peraltro già dal commento all'articolo 23n nLMSI nel messaggio MPT (FF 2019 3935, in particolare 3976). Tranne per quanto concerne il divieto di lasciare il Paese, la persona interessata deve poter continuare a esercitare i suoi diritti civili. Continua quindi ad aver diritto per esempio ad affittare un appartamento, a sposarsi o a sottoscrivere un abbonamento. In questo modo s'intende contrastare la disparità di trattamento o la discriminazione nelle relazioni giuridiche: il fatto che una persona sia oggetto di un divieto di lasciare il Paese non deve comportare la sua esclusione dalle relazioni giuridiche in Svizzera.

Una simile disparità di trattamento non sarebbe oggettivamente giustificata. Sull'attestato sostitutivo non deve essere assolutamente riconoscibile che è stato rilasciato perché il titolare è oggetto di un divieto di lasciare il Paese in quanto rappresenta una minaccia terroristica. La persona non deve essere obbligata, nelle relazioni giuridiche con terzi, a dichiarare di essere sottoposta a una misura MPT.

L'articolo 3a capoverso 1 stabilisce i dati che devono figurare sull'attestato sostitutivo di cui all'articolo 23n capoverso 8 nLMSI. Si tratta di informazioni sulla persona il cui documento di viaggio è stato sequestrato o messo al sicuro (lett. a). Se disponibili, l'attestato sostitutivo contiene anche dati sul documento di viaggio sequestrato o messo al sicuro (lett. b). Infine, contiene anche una menzione secondo cui la persona non è autorizzata a lasciare la Svizzera (lett. c).

L'articolo 3a capoverso 2 precisa che l'attestato sostitutivo non contiene dati sul luogo d'origine o sulla cittadinanza se la persona è un cittadino straniero. Il diritto nazionale può prevedere soltanto un attestato che comprovi la cittadinanza dei propri cittadini.

L'articolo 3a capoverso 3 impone a fedpol di informare il servizio della SEM competente per i documenti di viaggio quando sono stati messi al sicuro documenti di viaggio esteri ai sensi dell'articolo 23n capoverso 2 lettera b nLMSI. In tal modo s'intende evitare che le persone in questione richiedano nuovamente il rilascio di un documento di viaggio in virtù dell'articolo 59 LStrl, contrariamente allo scopo perseguito dall'articolo 23n capoverso 2 lettera b nLMSI.

L'articolo 3a capoverso 4 precisa che il documento di viaggio è restituito non appena non sussistono più i motivi per il sequestro o la messa al sicuro. È il caso segnatamente quando le misure preventive di polizia di cui agli articoli 23*k*–23*q* nLMSI decadono e non sono prorogate oppure se sono revocate da un giudice (art. 24*q* nLMSI).

Art. 4 cpv. 1 lett. b e h-j

Da un punto di vista redazionale, il vigente articolo 4 capoverso 1 enumera sostanzialmente le autorità che secondo l'articolo 4 LUC sono tenute a collaborare con la PGF. L'applicazione di tale norma a casi di criminalità organizzata ha dato adito a insicurezza presso le autorità federali e cantonali. Le autorità in effetti sono disposte a collaborare con la PGF. Nella prassi, tuttavia, vi è una certa confusione su quali autorità rientrino realmente nel campo d'applicazione dell'elenco di cui all'articolo 4 capoverso 1 e sono pertanto dispensate dall'obbligo di serbare il segreto d'ufficio.

All'articolo 4 capoverso 1 lettere h–j s'intende concretizzare quali autorità sono tenute, su richiesta della PGF, a collaborare e a informare ai sensi dell'articolo 4 LUC. Le autorità menzionate in tal senso sono l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e le autorità che aggiudicano commesse pubbliche. Si tratta di autorità competenti per il rilascio dei permessi nell'ambito della circolazione di determinati beni ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera e LUC che funge da base legale formale. Per la PGF sono centrali i beni notoriamente commerciati nell'ambito della criminalità organizzata. La criminalità ambientale che in

determinati settori mostra indizi di un coinvolgimento della criminalità organizzata, attualmente pone le autorità di persequimento penale dinanzi a sfide. Anche l'UFAM partecipa al progetto «Countering Organised Crime». Questo metodo di collaborazione si prefigge di coordinare più strettamente la collaborazione interdisciplinare tra gli attori del perseguimento penale e altre autorità della Confederazione e dei Cantoni. Un altro esempio è la SECO competente, tra l'altro, delle autorizzazioni in materia di materiale bellico. Se nell'adempimento dei suoi compiti constata che il materiale bellico potrebbe essere utilizzato da organizzazioni criminali o terroristiche, in futuro non soltanto dovrà poter vietare l'esportazione, bensì anche collaborare con la PGF. Per autorità che aggiudicano commesse pubbliche s'intendono le autorità che assolvono a livello cantonale i compiti che a livello federale competono all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica. Nell'adempimento delle loro attività, anche queste autorità si vedono regolarmente confrontate con situazioni che lasciano supporre un coinvolgimento della criminalità organizzata. È quindi fondamentale procedere a una precisazione dell'ordinanza affinché l'UFAM, la SECO e le autorità che aggiudicano commesse pubbliche possano disporre, con le possibilità menzionate, di uno strumento per contrastare efficacemente la criminalità organizzata. Le autorità indicate saranno tenute a collaborare e a informare ai sensi dell'articolo 4 LUC quando la PGF chiederà loro informazioni. La collaborazione avviene pertanto su iniziativa della PGF e si basa di norma su una richiesta in relazione a una fattispecie concreta da chiarire.

La modifica dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b consiste nella sostituzione del titolo esteso della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna con l'abbreviazione «LMSI», già introdotta nel guadro della modifica all'articolo 3a capoverso 1.

Art. 6 cpv. 2, frase introduttiva e lett. i e j

La frase introduttiva richiede una precisazione: la PGF può comunicare spontaneamente i dati personali alle autorità elencate nel capoverso, affinché possano adempiere i loro compiti legali. I dati non vanno quindi trasmessi solo a titolo di sostegno, ma al fine di adempiere i compiti legali.

L'articolo 6 capoverso 2 lettera i è modificato in modo da rimandare all'articolo 2 capoverso 2 lettere a e b LMSI. Il rimando originario non è più valido visto che l'articolo 2 capoverso 4 LMSI è stato abrogato con effetto dal 1° settembre 2017. Il contenuto normativo figura ora nell'articolo 2 capoverso 2 lettere a e b LMSI.

L'articolo 6 capoverso 2 lettera j è un'integrazione che permette alla PGF di comunicare dati personali ai servizi di polizia competenti in materia di controlli dei precedenti personali ai sensi degli articoli 108b–108e della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea, per l'accertamento di eventuali rischi per la sicurezza, sempreché si tratti di informazioni attendibili. In questo modo nella MPT si garantisce che il personale aeronautico di imprese di trasporto aereo con sede in Svizzera e tutte le altre persone che hanno o dovranno avere accesso all'area di sicurezza di un aeroporto saranno sottoposte a un controllo dei precedenti personali. A tal fine,

l'impresa di trasporto aereo o l'esercente dell'aeroporto può rivolgersi al servizio di polizia cantonale competente. La presente modifica permette alla PGF di comunicare al competente servizio di polizia cantonale le informazioni necessarie per il controllo dei precedenti personali. La base legale formale per tale autorizzazione è fornita dagli articoli 13 capoverso 1 LUC e 10 LMSI.

Art. 8 cpv. 3^{bis}

L'articolo 8 capoverso 3^{bis} è abrogato senza essere sostituito. La delega dei compiti agli agenti di collegamento dell'UDSC finora disciplinata dal presente capoverso, è ora sancita a livello di legge dall'articolo 5 capoverso 1^{bis} nLUC.

3.9 Ordinanza JANUS

Con la MPT sono stati creati nuovi accessi a JANUS. Le informazioni scaturite dal confronto con il registro dei dati sul terrorismo possono essere ora comunicate anche alla SEM, alle autorità di controllo ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 LMSI e alle autorità di perseguimento penale dei Cantoni (art. 17*b* nLSIP). JANUS è il sistema d'informazione della PGF.

Sostituzione di un'espressione

Nel titolo «Sezione 5b» e negli articoli 29o, 29r, 29t, 29u e 29v l'espressione «strumento di confronto dei dati sul terrorismo» è sostituita con «registro dei dati sul terrorismo» conformemente all'articolo 17a nLSIP.

Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b e f-i, nonché cpv. 2

Nella frase introduttiva dell'articolo 3 capoverso 1 occorre sostituire «articolo 2» con «articolo 2a». Nella MPT i compiti degli uffici centrali per la lotta contro la criminalità organizzata e attiva sul piano internazionale sono disciplinati infatti dal nuovo articolo 2a nLUC.

Nell'articolo 3 capoverso 1 lettere b, f, g e h nonché nel capoverso 2 vanno modificati i rimandi relativi agli articoli 336 e 337 CP. Con l'entrata in vigore del Codice di procedura penale (CPP) il 1° gennaio 2011, gli articoli 336 e 337 CP sono stati abrogati². Il loro contenuto normativo è stato inserito negli articoli 23 e 24 CPP che nella presente modifica vanno pertanto indicati come riferimento.

L'articolo 3 capoverso 1 lettera i rimanda al nuovo articolo 3a nLUC, creato nell'ambito della MPT, che autorizza gli uffici centrali a condurre, nel quadro dei loro settori di attività e di competenza, indagini in incognito su Internet e nei media elettronici. Affinché i dati raccolti in tale contesto possano essere trattati in JANUS, occorre ampliare il campo d'applicazione della norma alle indagini in incognito.

-

² RU **2010** 1881; FF **2006** 989

Art. 8 cpv. 2 lett. a e 8

Nell'articolo 8 capoverso 8 occorre sostituire «articolo 2» con «articolo 2a». Nella MPT i compiti degli uffici centrali per la lotta contro la criminalità organizzata e attiva sul piano internazionale sono disciplinati infatti dal nuovo articolo 2a nLUC.

Art. 11 cpv. 1 lett. k

L'articolo 11 capoverso 1 va completato con una lettera k che attribuisce l'accesso online a JANUS ai collaboratori dell'UDSC impiegati per il perseguimento penale, l'analisi dei rischi e il controllo delle persone alla frontiera e in Svizzera. La MPT ha conferito all'AFD, ovvero all'UDSC (nuova denominazione dell'AFD valida dal 1° gennaio 2022), per l'adempimento dei suoi compiti legali, l'accesso al «sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione» (art. 10 cpv. 4 lett. e nLSIP), al «sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali» (art. 11 cpv. 5 lett. e nLSIP) e al «sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale» (art. 12 cpv. 6 lett. d nLSIP). JANUS si compone di questi sottosistemi (art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza JANUS). L'accesso al «sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale» in quanto parte di JANUS (art. 1 cpv. 2 lett. c dell'ordinanza JANUS) attualmente è già garantito dall'articolo 13 capoverso 3 LSIP, nella misura in cui l'UDSC agisce in qualità di autorità di perseguimento penale della Confederazione.

L'ordinanza JANUS precisa gli utenti e i loro diritti d'accesso (cfr. art. 1 cpv. 1). L'articolo 11 capoverso 1 ora concretizza anche i servizi che dovranno poter accedere a JANUS. I diritti d'accesso dell'UDSC accordati dalla MPT, vanno pertanto precisati nella presente ordinanza. Poiché si tratta del sistema d'informazione della PGF che contiene dati degni di particolare protezione, l'accesso online a JANUS va accordato solo ai collaboratori dell'UDSC impiegati per il perseguimento penale, l'analisi dei rischi e il controllo delle persone alla frontiera e in Svizzera. Nella procedura di consultazione questa proposta ha suscitato critiche ed è stata in parte definita eccessiva e sproporzionata. Visto che la pertinente base giuridica è fissata a livello di legge e che la formulazione proposta è già stata scelta nell'ambito di altri progetti, il Consiglio federale ritiene giustificato e opportuno restringere il campo ai collaboratori dell'UDSC responsabili del perseguimento penale, dell'analisi dei rischi e del controllo delle persone alla frontiera e in Svizzera.

Art. 19 cpv. 1 lett. i e 2 lett. h

Come nell'articolo 6 capoverso 2 lettera i dell'ordinanza sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia (cfr. n. 3.8), nell'articolo 19 capoverso 1 lettera i e capoverso 2 lettera h occorre adeguare i rimandi alla LMSI andando a sostituire «articolo 2 capoverso 4 lettere c e d» con «articolo 2 capoverso 2 lettere a e b».

Art. 290-29w

Gli *articoli 290–29w* vanno adeguati relativamente allo «strumento di confronto dei dati sul terrorismo». In occasione dell'introduzione del registro nel 2014, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) aveva già precisato che per la gestione duratura del registro sarebbe stato necessario creare un'esplicita base legale formale. Con la MPT si è tenuto debitamente conto di tale esigenza, infatti gli articoli 17*a* e 17*b* nLSIP fungono da base per lo strumento rinominato «registro dei dati sul terrorismo».

Gli articoli 29p e 29s vanno abrogati, visto che il loro contenuto normativo è stato integrato negli articoli 17a e 17b nLSIP. L'adequamento dell'articolo 29g prevede che fedpol, per il confronto dei dati secondo l'articolo 17a capoverso 2 nLSIP, utilizzi tecnologie all'avanguardia. Al momento viene impiegato un computer stand-alone il cui esercizio è caro e richiede la presenza di una persona. Ogni giorno i dati rilevanti devono essere trasferiti manualmente tramite chiave USB. A causa della pandemia di COVID-19, nel 2020 per esempio non è stato possibile trasferire progressivamente i dati. Ciò costituisce un rischio per la sicurezza. La creazione di una piattaforma Intranet dove i dati sono aggiornati costantemente potrebbe essere una soluzione. Non sarebbe tuttavia opportuno determinare in via definitiva una tecnologia concreta. Vista la rapida evoluzione tecnologica è stata quindi scelta una formulazione neutrale sotto tale aspetto. La condizione sine qua non è che i dati personali messi a disposizione nell'ambito della cooperazione nazionale e internazionale di polizia devono essere protetti da ogni abuso. Nel quadro dell'attuazione concreta, le misure di sicurezza implementate vanno esaminate periodicamente in merito alla loro efficacia circa gli obiettivi di protezione perseguiti, la loro attualità e il loro grado di innovazione. Si procederà anche a un confronto delle misure di sicurezza con i prodotti di sicurezza disponibili sul mercato. Le misure di sicurezza sono infatti soggette all'evoluzione tecnologica e quindi purtroppo a una sorta di invecchiamento. Ne consegue che ciò che oggi è considerato all'avanguardia, domani può già appartenere alla norma. Per il resto, i diritti di accesso vigenti e le misure di sicurezza attuali restano invariati. Le registrazioni della PGF vengono controllate dal settore Governance dei dati dei sistemi di polizia. La sorveglianza generale, invece, volta a garantire che in seno a fedpol il trattamento dei dati sia conforme alle norme sulla protezione dei dati, incombe al consulente in materia di protezione dei dati CPDO di fedpol. L'IFPDT è competente della sorveglianza sulle richieste di informazione e si reca presso fedpol regolarmente per eseguire i controlli del caso. Secondo l'articolo 27 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD), l'IFPDT dispone di una competenza generale di sorveglianza sugli organi federali in relazione al trattamento di dati personali. L'articolo 29v capoverso 2 è ridotto a beneficio della leggibilità, poiché è chiaro che il diritto di consultare sul posto il registro dei dati sul terrorismo non è accordato per motivi legati alla sicurezza delle informazioni.

Allegato 2

La possibilità di consultare JANUS integra l'UDSC maggiormente nel dispositivo del perseguimento penale federalista della Svizzera. Nella lotta contro la criminalità organizzata e le forme gravi della criminalità si tratta di riunire le forze e le informazioni contro gli autori quasi sempre organizzati su scala internazionale, di evitare interferenze dovute all'ignoranza concernente le indagini in corso in seno ai Cantoni e alla PGF e di riuscire a individuare nessi finora rimasti sommersi con altri reati e procedimenti. I diritti d'accesso accordati dalla MPT all'AFD, o meglio all'UDSC (nuova denominazione dell'AFD valida dal 1° gennaio 2022), sono precisati nell'articolo 11 capoverso 1 lettera k. Si propone di concedere l'accesso online a JANUS ai collaboratori dell'UDSC impiegati per il perseguimento penale, l'analisi dei rischi e il controllo delle persone alla frontiera e in Svizzera. Nell'allegato 2 al numero «1.2 Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 11 e 18 LSIP)» vanno pertanto indicate le unità dell'UDSC che ottengono accesso online a JANUS. Occorre adeguare la parte concernente l'UDSC. Vanno inseriti i responsabili specialistici delle applicazioni (RSA) e i responsabili tecnici delle applicazioni (RTA) che garantiscono il supporto agli impiegati dell'UDSC e necessitano dell'accesso per risolvere eventuali problemi di natura tecnica o specialistica. L'accesso serve anche per testare nuove versioni del sistema in modo da garantire che gli accessi e la visualizzazione dei dati da parte dell'UDSC funzionino correttamente. L'accesso online a JANUS è inoltre accordato a unità specifiche in seno agli ambiti direzionali Perseguimento penale, Analisi dei dati e dei rischi nonché Operazioni. La formulazione scelta all'articolo 11 capoverso 1 lettera k per designare chi ha diritto di accedere, copre tutte le unità dell'UDSC menzionate.

Nell'ottobre 2010, la Polizia degli stranieri della città di Berna (PolStr Berna) ha presentato a fedpol una domanda di accesso alla banca dati JANUS. La domanda è stata approvata l'8 novembre 2010. Quale motivazione era stato addotto che soprattutto i controlli delle persone da parte della polizia degli stranieri in occasione di interventi volti a combattere la tratta di esseri umani e il traffico di migranti possano essere considerati attività di polizia giudiziaria, andando così a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 11 LSIP e 2 dell'ordinanza JANUS. La PolStr Berna è inoltre considerata un servizio cantonale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza JANUS che, nell'ambito delle sue competenze, collabora con la PGF. La questione se le polizie degli stranieri di altri Cantoni debbano anch'esse avere accesso alla banca dati JANUS non è oggetto della presente revisione. Un tale diritto d'accesso andrebbe piuttosto chiarito nuovamente in caso di una domanda formale indirizzata a fedpol. Nell'allegato 2 la PolStr Berna va quindi aggiunta in qualità di servizio autorizzato a consultare il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali.

3.10 Ordinanza RIPOL

L'ordinanza RIPOL disciplina il sistema di ricerca informatizzato di polizia sotto il profilo giuridicomateriale.

Art. 6 cpv. 1 lett. u

Nell'ambito della MPT la polizia dei trasporti viene autorizzata a consultare i dati di RIPOL mediante procedura di richiamo al fine di adempiere i propri compiti (art. 15 cpv. 2 lett. k nLSIP). È quindi necessario aggiungere la polizia dei trasporti alle autorità autorizzate a consultare i dati registrati in RIPOL.

Allegato 1

Nell'allegato 1 occorre sostituire «Organo d'esecuzione della Confederazione per il servizio civile (OESC)» con la vigente denominazione ufficiale «Ufficio federale del servizio civile (CIVI)». La sigla «Swissmedic» va inoltre completata con la denominazione «Istituto svizzero per gli agenti terapeutici». Oltre a sostituire «BAP» con «fedpol», va aggiunta anche la denominazione ufficiale «Ufficio federale di polizia». L'abbreviazione «SR» è completata con l'aggiunta di «DFGP» al fine di precisare che si tratta del Servizio dei ricorsi del DFGP. Questi adeguamenti non comportano modifiche materiali. Tra le autorità autorizzate a visualizzare i dati registrati in RIPOL va inserita anche la Polizia dei trasporti. La MPT autorizza la Polizia dei trasporti a consultare i dati di RIPOL mediante procedura di richiamo al fine di adempiere i propri compiti (art. 15 cpv. 4 lett. k nLSIP). Visto che UDSC è la nuova denominazione ufficiale dell'AFD valida dal 1° gennaio 2022, vanno adeguate di conseguenza le abbreviazioni «AFD Cgcf» in «UDSC AD+Cgcf» e «AFD Civi» in «UDSC Civi». La necessità di ulteriori adeguamenti sarà esaminata in occasione di un eventuale futura revisione totale dell'ordinanza RIPOL.

3.11 Ordinanza sulle dogane

Mediante i controlli del traffico delle persone e delle merci e i procedimenti penali in materia doganale, l'UDSC fornisce un contributo importante alla salvaguardia della sicurezza interna. L'UDSC esegue inoltre numerosi disposti di natura doganale e non doganale (art. 94 e 95 della legge sulle dogane [LD]). In particolare, assolve compiti in quasi tutti gli ambiti in cui la PGF funge da ufficio centrale.

Art. 221f cpv. 2

L'articolo 221f capoverso 2 va abrogato. La norma secondo cui l'UDSC può delegare compiti dei propri agenti di collegamento agli agenti di collegamento di fedpol, è stata posta su una base legale formale nel 2018 (art. 92 cpv. 5 LD) in occasione di uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Visto il disciplinamento della delega dei compiti a livello di legge, la disposizione di ordinanza può essere abrogata.

3.12 Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ai fini dell'esecuzione delle misure di cui agli articoli 23*l*–23o nLMSI, potrebbe rendersi necessario che l'autorità competente per l'esecuzione debba seguire gli spostamenti della persona in questione e risalire al luogo in cui si trova. La MPT ha creato la possibilità di ordinare e di far eseguire una sorveglianza elettronica o una localizzazione tramite telefonia mobile di potenziali terroristi. È possibile applicare tali strumenti quando i provvedimenti adottati nel quadro del controllo dell'esecuzione delle misure non hanno dato esito positivo o se, in assenza di sorveglianza o localizzazione, l'esecuzione delle misure risulterebbe vana o eccessivamente difficile (art. 23*q* nLMSI). La sorveglianza elettronica e la localizzazione tramite telefonia mobile di potenziali terroristi sono pronunciate da fedpol su richiesta di altre autorità (art. 23*j* nLMSI), la loro esecuzione incombe tuttavia all'autorità competente per l'esecuzione delle misure di cui agli articoli 23*l*–23o nLMSI, che corrisponde di norma all'autorità cantonale (art. 23*r* nLMSI).

La possibilità di risalire al luogo in cui si trova e soggiorna una determinata persona, richiede l'adeguamento dell'ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT), dell'ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OEm-SCPT), dell'ordinanza sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OST-SCPT) e dell'ordinanza del DFGP sull'esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OE-SCPT). L'OSCPT è inoltre oggetto di ulteriori revisioni pendenti che vertono tra l'altro sull'adeguamento dei nuovi identificativi della tecnologia 5G e su una definizione più dettagliata delle persone obbligate a collaborare. Le seguenti modifiche di ordinanza sono di carattere tecnico e formulate di conseguenza.

3.12.1. Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 11 cpv. 1 lett. dbis

L'articolo 11 disciplina le prestazioni nell'ambito del servizio di picchetto del Servizio SCPT e delle persone obbligate a collaborare. I mandati urgenti sono evasi durante il servizio di picchetto soltanto previa comunicazione telefonica al numero di picchetto del Servizio SCPT. La nuova lettera d^{bis} contempla i mandati di localizzazione tramite telefonia mobile secondo l'articolo 68a, affinché possano essere ordinati anche nell'ambito del servizio di picchetto.

Art. 12 cpv. 1 lett. f e 2 lett. c

Sul sito del Servizio SCPT (www.li.admin.ch >Statistica) sono pubblicate le statistiche a partire dal 2010. Anche le localizzazioni tramite telefonia mobile secondo l'articolo 68a saranno riportate

nella statistica, motivo per cui occorre completare l'*articolo 12 capoverso 1* con la *lettera f* e il *capoverso 2* con la *lettera c*.

Art. 28 cpv. 5

L'articolo 28 offre una breve panoramica sui tipi di sorveglianza standardizzati. Oltre alle sorveglianze in tempo reale, alle sorveglianze retroattive, alle ricerche d'emergenza e alle ricerche di condannati, il nuovo *capoverso 5* introduce le localizzazioni di potenziali terroristi tramite telefonia mobile secondo l'articolo 68a.

Art. 56 cpv. 1 lett. b e bbis

Nell'articolo 56 capoverso 1 la lettera b vigente è suddivisa nelle lettere b e b^{bis}. Affinché per le localizzazioni tramite telefonia mobile secondo l'articolo 68a (tipo di sorveglianza ML_50_RT) sia possibile rimandare alla prima parte della vigente lettera b, occorre riportare questa parte dell'informazione in una lettera separata. Le informazioni di cui alla lettera b^{bis} non vanno trasmesse per le localizzazioni tramite telefonia mobile secondo l'articolo 68a.

Titolo

Il titolo «Sezione 11: Ricerca d'emergenza, ricerca di condannati e localizzazione di potenziali terroristi tramite telefonia mobile» è completato con la localizzazione tramite telefonia mobile introdotta dal nuovo articolo 68a.

Art. 68a

L'articolo 23*q* capoverso 3 nLMSI consente a fedpol di ordinare al Servizio SCPT, anche su richiesta di un'autorità cantonale o comunale competente, l'esecuzione di localizzazioni di potenziali terroristi tramite telefonia mobile. L'esecuzione e il controllo delle misure sono tuttavia di competenza dei Cantoni (cfr. art. 23*i* e 23*r* nLMSI). La procedura è diversa rispetto agli altri ordini di sorveglianza, sia per il Servizio SCPT sia per la persona sorvegliata. Con la localizzazione di potenziali terroristi tramite telefonia mobile, il Servizio SCPT effettua per la prima volta sorveglianze del traffico delle telecomunicazioni previamente comunicate alla persona sorvegliata. La localizzazione tramite telefonia mobile è comunicata alla persona in questione mediante decisione pronunciata da fedpol. La verifica da parte di un giudice è garantita dalla possibilità di presentare ricorso contro la decisione. Le localizzazioni di potenziali terroristi tramite telefonia mobile non necessitano dell'approvazione di un giudice dei provvedimenti coercitivi. La conservazione dei dati raccolti nell'ambito di tali localizzazioni è soggetta a un termine più breve secondo l'articolo 11 capoverso 4^{ter} nLSCPT. Questi dati possono essere conservati nel sistema di trattamento al massimo per 100 giorni dalla fine della sorveglianza.

Per la localizzazione di potenziali terroristi tramite telefonia mobile l'articolo 68a definisce il nuovo tipo di sorveglianza ML 50 RT che prevede la sorveglianza in tempo reale di determinati metadati per i servizi di accesso alla rete, per i servizi di telefonia e multimedia nonché per i servizi convergenti quali SMS, segreteria vocale e RCS. Diversamente da come in parte accennato durante la procedura di consultazione, la rinuncia a una sorveglianza in tempo reale menzionata nel messaggio MPT (FF 2019 3935, in particolare 3981) non concerne la localizzazione tramite telefonia mobile di cui all'articolo 23q capoverso 3 nLMSI, bensì la sorveglianza elettronica di cui all'articolo 23q capoverso 2 nLMSI. Visto che l'OSCPT contiene già simili tipi di sorveglianza standardizzati (art. 54 e 56), si può far riferimento alle parti necessarie per la localizzazione. Il nuovo tipo di sorveglianza ML 50 RT consiste quindi di una combinazione di parti di metadati trasmessi con i tipi di sorveglianza RT 22 NA IRI (art. 54) e RT 24 TEL IRI (art. 56). La proposta prevista nella disposizione transitoria di cui all'articolo 74a OSCPT non è adatta a diventare una soluzione duratura. Secondo tale disposizione, durante una fase transitoria è consentito, quale possibilità supplementare, ricorrere al tipo di sorveglianza HD 31 PAGING che permette una localizzazione unica. Questo come alternativa, nei casi in cui non dovesse essere possibile effettuare la cernita dei dati ottenuti con RT 24 TEL IRI, ovvero il secondo tipo di sorveglianza transitorio per MPT (ne risulta l'obbligo di cancellare i dati ottenuti tramite RT 24 TEL IRI senza trasmetterli alle autorità penali). HD 31 PAGING è considerato un tipo di sorveglianza retroattiva perché determina l'ultima localizzazione conosciuta che può tuttavia risalire a diverso tempo prima. Non è quindi opportuno rendere questa opzione una soluzione duratura: primo perché durante il trattamento dei metadati da parte del fornitore vi sono ritardi di ordine tecnico, secondo perché l'esecuzione del mandato di sorveglianza, ovvero la messa a disposizione e la trasmissione dei metadati della persona sorvegliata, richiede ulteriore tempo e terzo perché non vi è una trasmissione continua come nel caso della sorveglianza in tempo reale. Sono forniti unicamente i metadati disponibili fino a un certo momento. Per eventuali ulteriori localizzazioni tramite telefonia mobile effettuate in un secondo momento occorrono quindi mandati separati. Per le autorità preposte all'esecuzione ciò significa che, a causa del ritardo di più ore nella disponibilità dei metadati ottenuti mediante sorveglianza retroattiva, eventuali infrazioni potrebbero essere accertate soltanto a distanza di diverse ore dall'accaduto. Ne risulta quindi un notevole rischio per la sicurezza dal momento che le persone da sorvegliare sono potenziali terroristi. La sorveglianza retroattiva comporta inoltre un onere amministrativo eccessivo, in quanto ogni singola localizzazione tramite telefonia mobile effettuata mediante sorveglianza retroattiva necessita di un mandato dell'autorità richiedente al Servizio SCPT, andando così a generare i relativi emolumenti. Per la localizzazione tramite telefonia mobile mediante sorveglianza in tempo reale basta invece un mandato con un solo emolumento per l'intera durata e le localizzazioni sono eseguite in modo continuo dal momento dell'attivazione fino alla disattivazione della sorveglianza in tempo reale. Nel caso della localizzazione tramite telefonia mobile una manipolazione è più semplice da esequire che nell'ambito della sorveglianza elettronica. È pertanto fondamentale eseguire la localizzazione tramite telefonia mobile in tempo reale. Per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza è necessario

poter determinare in modo affidabile il luogo in cui si trova il potenziale terrorista in un dato momento. Visto che il tipo di sorveglianza HD_31_PAGING non apporta nessun valore aggiunto al nuovo tipo ML_50_RT, non viene preso in considerazione per MPT oltre il periodo di transizione (cfr. commento all'art. 74a OSCPT).

L'articolo 68a capoverso 3 precisa gli elementi che i fornitori sono tenuti a trasmettere nell'ambito della sorveglianza in tempo reale dei metadati per i servizi di accesso alla rete. Si tratta dei dati necessari alla localizzazione e, secondo i casi, è possibile rimandare alle disposizioni dell'articolo 54.

In analogia al capoverso 3, l'articolo 68a capoverso 4 disciplina gli elementi che i fornitori sono tenuti a trasmettere nell'ambito della sorveglianza in tempo reale dei metadati per i servizi di telefonia e multimedia nonché per i dati convergenti. Si tratta dei dati necessari alla localizzazione e, secondo i casi, è possibile rimandare alle disposizioni dell'articolo 56.

Art. 74a

Il nuovo tipo di sorveglianza ML_50_RT per la localizzazione in tempo reale di potenziali terroristi tramite telefonia mobile potrebbe essere implementato soltanto con oneri sproporzionati collegati al componente di sistema per la sorveglianza in tempo reale, giunto alla fine del suo ciclo di vita, del sistema di trattamento del Servizio SCPT. L'articolo 74a capoverso 1 stabilisce pertanto che le localizzazioni di potenziali terroristi tramite telefonia mobile potranno essere eseguite in modo standardizzato soltanto con il nuovo componente di sistema per la sorveglianza in tempo reale. Dopo la messa in funzione integrale del componente, al Servizio SCPT occorreranno fino a 12 mesi per portare a termine i lavori di adeguamento necessari nel sistema di trattamento e per svolgere i test con i fornitori. I lavori di adeguamento dovranno essere effettuati in diversi componenti di sistema, tra cui quelli per l'ordine, la visualizzazione dei dati e il conteggio. Entro lo stesso termine i sistemi dovranno essere adeguati in modo tale da registrare nella statistica le localizzazioni tramite telefonia mobile.

L'articolo 74a capoverso 2 fissa lo stesso termine di 12 mesi a partire dalla messa in funzione integrale del nuovo componente di sistema per la sorveglianza in tempo reale per le persone obbligate a collaborare menzionate nell'ordinanza. In seguito le localizzazioni tramite telefonia mobile secondo l'articolo 68a dovranno essere eseguite in modo standardizzato. La scadenza è piuttosto breve, visto che l'esecuzione standardizzata della localizzazione di potenziali terroristi tramite telefonia mobile deve avvenire quanto prima.

L'articolo 74a capoverso 3 disciplina la soluzione transitoria finché la localizzazione di potenziali terroristi tramite telefonia mobile non sarà implementata in modo standardizzato secondo l'articolo 68a. In via sostitutiva, questa disposizione transitoria permette di ricorrere a tre tipi di sorveglianza che possono essere eseguiti fino a 12 mesi dopo il rinnovo del componente del sistema di trattamento del Servizio SCPT per la sorveglianza in tempo reale. Uno di questi è il tipo di

trattamento RT 22 NA IRI (art. 54) che costituisce la colonna portante della localizzazione tramite telefonia mobile durante il periodo di transizione. L'autorità competente può inoltre ordinare anche i tipi di sorveglianza RT 24 TEL IRI (art. 56) e HD 31 PAGING (art. 63) per ottenere ulteriori dati per la localizzazione. Durante il periodo transitorio l'autorità legittimata ha la possibilità di ordinare diverse sorveglianze del tipo HD 31 PAGING (art. 63) nell'ambito della localizzazione di potenziali terroristi tramite telefonia mobile. Sia per il tipo di sorveglianza RT 22 NA IRI (art. 54) sia per il tipo HD 31 PAGING (art. 63) vengono trasmessi solo pochi dati in più rispetto a quelli previsti per il tipo di sorveglianza ML 50 RT (art. 68a). Visto che la cernita dei dati non è ancora standardizzata, andrebbe quindi eseguita dal Servizio SCPT quale caso particolare (art. 25). Ne conseguirebbero oneri e spese sproporzionatamente elevati, motivo per cui se ne fa a meno nel periodo di transizione. Se nel caso concreto non fosse possibile procedere a una cernita dei dati raccolti durante una sorveglianza RT 24 TEL IRI (art. 56) già eseguita, il Servizio SCPT distruggerà tutti i dati che non possono essere cerniti. L'attuale componente di sistema per la sorveglianza in tempo reale non consente una tale cernita, motivo per cui all'inizio, come menzionato sopra, non potranno ancora essere trasmessi alle autorità legittimate tutti i dati di cui all'articolo 68a. Quali dati potranno essere resi disponibili, dipenderà dalla relativa tecnologia e interfaccia del fornitore nonché dalla funzione di cernita. L'autorità che dispone la sorveglianza (fedpol) dovrà quindi poter rinunciare a ordinare una sorveglianza RT 24 TEL IRI (art. 56). Per la sorveglianza secondo l'articolo 74a capoverso 3 vanno riscossi l'emolumento e l'indennità per ogni esecuzione del relativo tipo di sorveglianza come indicato nell'allegato dell'Oem-SCPT. L'importo dell'emolumento riscosso dal Servizio SCPT per i tre tipi di sorveglianza summenzionati non aumenterà nonostante l'onere aggiuntivo durante il periodo di transizione causato, per esempio, dalla cernita dei dati.

3.12.2. Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ingresso

Il 19 marzo 2021 il Parlamento ha deciso, nel quadro della legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione, una modifica della LSCPT secondo cui le indennità e la partecipazione alle spese possono essere calcolate per singolo caso o sotto forma di importi forfettari (art. 38a LSCPT; FF 2021 669). È stato deciso di disciplinare le spese nella LSCPT in una nuova sezione 9. Gli articoli 23 e 38 LSCPT sono stati adeguati ed è stato introdotto il nuovo articolo 38a LSCPT. Queste disposizioni della LSCPT entrano in vigore il 1° gennaio 2022 insieme alle ulteriori disposizioni della legge federale del 19 marzo 2021 summenzionata (RU 2021 654). Visto che con gli articoli 38 e 38a LSCPT cambia anche la norma di delega per il Consiglio federale, occorre adeguare l'ingresso dell'OEm-SCPT alle nuove disposizioni della LSCPT.

Art. 1 Oggetto

Con le nuove disposizioni della LSCPT l'espressione «emolumento» finora in uso è sostituita con «partecipazione ai costi». Affinché la modifica di espressione non causi malintesi, l'articolo 1 è modificato in modo da equiparare le due nozioni. Non ne conseguono modifiche materiali.

Art. 5 cpv. 1bis

L'articolo 5 capoverso 1^{bis} sancisce che in caso di localizzazione di un potenziale terrorista tramite telefonia mobile secondo l'articolo 23*q* nLMSI, il Servizio SCPT fattura le prestazioni all'autorità che ha richiesto la misura all'Ufficio federale di polizia. In merito alla fatturazione il vigente articolo 38 capoverso 3 LSCPT prevede che l'autorità che ha disposto la sorveglianza debba farsi carico dell'emolumento totale e anche l'articolo 5 capoverso 1 OEm-SCPT disciplina che il Servizio SCPT fattura gli emolumenti all'autorità che ha disposto la sorveglianza. Dall'articolo 23*i* nLMSI si evince chiaramente a livello di legge che la richiesta originaria è presentata da un'autorità cantonale o comunale oppure dal SIC. Il ruolo di fedpol è quindi meramente formale e di controllo, motivo per cui è giustificato che la fattura vada direttamente all'autorità che ha presentato la pertinente richiesta.

Allegato

L'allegato fissa gli emolumenti per il Servizio SCPT e le indennità per le persone obbligate a collaborare in relazione ai diversi tipi di informazione e di sorveglianza. Gli emolumenti e le indennità per le localizzazioni di potenziali terroristi tramite telefonia mobile saranno integrati nell'allegato. Poiché la disposizione transitoria dell'articolo 74a OSCPT per il periodo di transizione prevede tipi di sorveglianza già esistenti, questi saranno fatturati secondo gli importi consueti e i principi vigenti dell'Oem-SCPT. Gli emolumenti e le indennità per il nuovo tipo di sorveglianza ML_50_RT per la localizzazione in tempo reale tramite telefonia mobile verranno applicati soltanto quando tale tipo sarà realmente implementato ed eseguito. Durante il periodo di transizione potrà eventualmente aver luogo un'implementazione graduale presso i fornitori, vale a dire che alcuni fornitori saranno già in grado di eseguire il tipo di sorveglianza ML_50_RT, mentre altri opereranno ancora con la soluzione alternativa che prevede fino a tre altri tipi di sorveglianza.

Secondo l'allegato, l'emolumento totale per il nuovo tipo di sorveglianza ML_50_RT è di 2900 franchi. ML_50_RT consiste di una combinazione di parti di metadati trasmessi con i tipi di sorveglianza RT_22_NA_IRI (art. 54) e RT_24_TEL_IRI (art. 56). Le indennità e gli emolumenti ammontano, per ciascuno di questi due tipi di sorveglianza, a 1800 franchi (emolumento) e 640 franchi (indennità), pari a un totale di 2440 franchi. Sommando gli importi per i due tipi di sorveglianza, si giungerebbe quindi a un totale di 4880 franchi. Dal momento che il tipo di sorveglianza ML_50_RT non fornisce tutti i metadati dei tipi RT_22_NA_IRI e RT_24_TEL_IRI, l'emolumento totale deve essere inferiore alla somma totale indicata. L'emolumento totale deve tuttavia essere superiore a quello dei due tipi di sorveglianza menzionati, visto che ML_50_RT fornisce

una quantità nettamente maggiore di dati rispetto alle misure RT_22_NA_IRI e RT_24_TEL_IRI prese singolarmente. La critica mossa da alcuni partecipanti alla consultazione (AG, SO, CCPCS) secondo cui l'entità dei costi non sia comprensibile, non è quindi giustificata.

Dopo la messa in funzione integrale del nuovo componente di sistema per la sorveglianza in tempo reale, al Servizio SCPT servono fino a dodici mesi per svolgere i necessari lavori di adeguamento e di compliance prima di poter eseguire la misura in modo standardizzato. Fintanto che l'esecuzione standardizzata della misura non sarà possibile, il Servizio SCPT dovrà far fronte a oneri supplementari in particolare per quanto concerne la cernita dei dati. Nonostante questo onere supplementare nel periodo transitorio per la cernita dei dati, gli emolumenti per i tre tipi di sorveglianza (RT_22_NA_IRI [art. 54], RT_24_TEL_IRI [art. 56], HD_PAGING [art. 63]) restano invariati.

3.12.3. Ordinanza sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 13 cpv. 1 lett. dbis

L'articolo 13 capoverso 1 è integrato dalla lettera d^{bis} relativa alla localizzazione tramite telefonia mobile retta dall'articolo 11 capoverso 4^{ter} LSCPT. Di norma i dati delle sorveglianze relativi alla localizzazione tramite telefonia mobile restano a disposizione delle autorità fino a 100 giorni dopo la fine della localizzazione. Se sussiste tuttavia un motivo concreto per ritenere che tali dati possano servire in un procedimento penale, il termine di conservazione è retto dalle disposizioni del diritto di procedura penale applicabile (art. 11 cpv. 4^{ter} LSCPT). In tal caso, i dati di una sorveglianza restano a disposizione delle autorità, con tutte le funzioni per il trattamento, fino al passaggio in giudicato della decisione che conclude il procedimento penale in questione (art. 13 cpv. 1 lett. a OST-SCPT). L'autorità può tuttavia disporre che i dati non debbano essere necessariamente messi a disposizione con tutte le funzioni per il trattamento; in tal caso, i dati sono conservati a lungo termine nel sistema di trattamento secondo l'articolo 11 LSCPT (art. 13 cpv. 2 OST-SCPT).

3.12.4. Ordinanza del DFGP sull'esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

L'ordinanza del DFGP sull'esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è un'ordinanza dipartimentale. Non è pertanto modificata dal Consiglio federale, bensì mediante un distinto atto modificatore del DFGP.

Art. 6

La modifica della rubrica dell'articolo concerne soltanto il testo tedesco che sostituisce «Bearbeitungszeiten» con «Bearbeitungsfristen». Tale sostituzione non comporta alcuna modifica materiale.

Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva

L'articolo 15 capoverso 1 è integrato dalla localizzazione di potenziali terroristi tramite telefonia mobile (art. 68a OSCPT), un nuovo tipo di sorveglianza che i fornitori di servizi di telecomunicazione e i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di sorveglianza supplementari secondo l'articolo 52 OSCPT saranno tenuti a eseguire (cfr. art. 50 cpv. 1 OSCPT).

Art. 27a

Visto che i fornitori interessati dovranno sottoporre i loro sistemi a considerevoli adeguamenti e che una parte dell'onere supplementare andrà presumibilmente effettuata manualmente, il termine di trattamento è prorogato di un terzo fino alla conclusione degli adeguamenti. I fornitori non potranno tuttavia più beneficiare del termine di trattamento esteso, se non eseguono gli adeguamenti per tempo ovvero entro la fine del periodo di transizione fissato dall'articolo 74a capoverso 2 OSCPT.

Allegato 1

L'allegato 1 è adeguato al nuovo tipo di sorveglianza «localizzazione di potenziali terroristi tramite telefonia mobile» (cfr. art. 26).

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

4.1.1 Ripercussioni finanziarie

Nel commento all'articolo 19 capoverso 1 OPTes viene proposto che la Confederazione si faccia carico, a partire dal 2022, delle spese di gestione complessive del Servizio di protezione dei testimoni pari a circa due milioni di franchi. La mancata fatturazione ai Cantoni della metà delle spese di gestione causerà alla Confederazione una perdita annua di circa un milione di franchi a partire dall'entrata in vigore della MPT. Questo trasferimento di oneri dai Cantoni alla Confederazione dovrà essere considerato nelle future trattative con i Cantoni sull'assunzione delle spese nell'ambito dei compiti congiunti in materia di polizia a maggior ragione, se si considera che anche i costi nell'ambito della localizzazione in tempo reale di potenziali terroristi tramite telefonia mobile secondo l'articolo 68a nOSCPT sono ridotti (cfr. commento al n. 3.12.2). Visto che nell'ambito della procedura di consultazione solo pochi Cantoni (ZU, LU, SO) hanno espresso critiche in merito, il Consiglio federale parte dal presupposto che in future trattative i Cantoni si dichiarino disposti ad assumere oneri paragonabili.

4.1.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale

Le presenti modifiche di ordinanza non hanno ripercussioni sull'effettivo del personale.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Gli adeguamenti proposti nell'OPTes e il progetto di convenzione sulla ripartizione delle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni comporteranno uno sgravio finanziario considerevole per i Cantoni. A partire dall'entrata in vigore della MPT, nel complesso potranno infatti risparmiare circa un milione di franchi all'anno, importo attualmente ripartito sui Cantoni in base alla proporzione della loro popolazione rispetto alla popolazione complessiva della Svizzera. Le ulteriori modifiche dell'OPTes implicheranno inoltre un leggero sgravio amministrativo per le autorità richiedenti dei Cantoni.

4.3 Ripercussioni sull'economia, la società e l'ambiente

L'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia è stato integrato con ulteriori autorità tenute, su richiesta della PGF, a collaborare e a informare ai sensi dell'articolo 4 LUC. Con queste modifiche viene potenziata la collaborazione tra le autorità federali e cantonali e quindi la lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo. Considerati soprattutto gli ultimi attentati di Vienna, Dresda, Parigi e Nizza urgono ulteriori sforzi volti a contrastare le forme gravi di criminalità. Si presume che le presenti modifiche contribuiscano in modo fondamentale a rafforzare la sicurezza interna della Svizzera e a ridurre le ripercussioni negative indirette della criminalità organizzata sull'economia e sulla società.

4.4 Altre ripercussioni

Le modifiche proposte non hanno altre ripercussioni.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

5.1.1 Base legale

Il presente progetto si basa sulla MPT che è stata adottata il 25 settembre 2020. Il referendum indetto contro la legge è riuscito. La MPT è stata approvata nella votazione popolare del 13 giugno 2021. Gran parte delle modifiche da apportare a livello di ordinanza sono di carattere formale e riguardano la concretizzazione dei nuovi diritti d'accesso.

5.1.2 Compatibilità con i diritti fondamentali

Alla luce dell'effetto incisivo delle misure preventive di polizia introdotte con la MPT, il rispetto e l'applicazione rigorosa dei principi dello Stato di diritto assumono un'importanza fondamentale. Le singole misure limitano diversi diritti fondamentali e umani. Le restrizioni dei diritti fondamentali sono compatibili con la Costituzione soltanto se hanno una base legale sufficientemente definita,

sono giustificate da un interesse pubblico preponderante, sono proporzionate allo scopo e non ledono i diritti fondamentali nella loro essenza (art. 36 Cost.).

Nell'ambito della MPT è quindi stato garantito che gli strumenti di polizia siano configurati e attuati conformemente ai diritti fondamentali e al diritto internazionale. Le misure sono pronunciate (in via sussidiaria) da fedpol su richiesta dei Cantoni o del SIC e integrano (in via complementare) le misure preventive dei Cantoni, dei Comuni e del Piano d'azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento. Le autorità cantonali orientano le nuove misure in modo specifico alla minaccia e agli obiettivi perseguiti nel caso individuale (principio di proporzionalità). Inoltre è stato garantito che vi siano sufficienti meccanismi di tutela giurisdizionale (art. 24g LMSI). Il presente progetto non modifica in alcun modo tali meccanismi.

5.1.3 Forma dell'atto

Poiché le modifiche di ordinanza sono integrate in diversi atti normativi vigenti dello stesso livello, il progetto si configura come atto mantello. Anche la MPT è stata adottata come atto mantello. Il presente atto mantello denominato «Ordinanza sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (OMPT)» sarà pubblicato unicamente nella Raccolta ufficiale senza ricevere alcuna numerazione della Raccolta sistematica (RS). Ogni singola modifica contenuta nell'atto mantello sarà integrata nella RS nel relativo atto normativo.

5.2 Rispetto del principio di sussidiarietà

Nonostante la Confederazione sia l'unica a disporre della competenza per ordinare misure ai sensi degli articoli 23k e seguenti nLMSI, nel farlo risponde sempre a un'esigenza concreta espressa dai Cantoni o dal SIC, i quali sono liberi di decidere se chiedere o meno l'emanazione di una misura preventiva di polizia. Anche nei casi in cui la misura preventiva di polizia sia stata richiesta dal SIC e non da un Cantone, fedpol è tenuto a consultare previamente i Cantoni interessati (art. 23j cpv. 1 terzo periodo nLMSI); questi hanno inoltre il diritto di presentare ricorso (art. 24g nLMSI). Infine, la Confederazione lascia ai Cantoni l'esecuzione e l'attuazione concreta delle misure pronunciate (art. 23r nLMSI), limitandosi in tal senso a un ruolo di sostegno e di coordinamento nel rispetto del principio di sussidiarietà. Sono fatte salve le competenze proprie di fedpol in materia di esecuzione nell'ambito dei divieti di lasciare il Paese secondo l'articolo 23n nLMSI.

5.3 Protezione dei dati

La protezione dei dati è essenziale soprattutto in vista dell'emanazione di misure preventive di polizia e dello scambio di dati tra autorità coinvolte. Con la MPT è quindi stato garantito che per valutare una richiesta di emanazione di una misura preventiva di polizia devono essere considerati diversi elementi (p. es. note manoscritte della polizia, informazioni tratte dai sistemi d'informazione della Confederazione fino a condanne penali). Questi dati sono registrati nei sistemi di

gestione delle pratiche e degli atti di fedpol (art. 18 LSIP). Il progetto tiene appieno conto delle esigenze dettate dal diritto in materia di protezione dei dati e relative alla correttezza dei dati, al diritto d'informazione e di rettificazione, alla comunicazione di dati personali e alla sicurezza dei dati. È stata inoltre posta particolare attenzione a determinare in maniera quanto più precisa gli scopi del trattamento dei dati, come si può desumere in particolare dall'articolo 23*h* nLMSI. Il presente progetto non intacca in nessun modo queste garanzie.